Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Lavoro minorile e attività stagionali: regole, divieti e sanzioni

Nel periodo estivo, le aziende possono decidere di avvalersi della prestazione di soggetti minorenni per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale. Questa scelta comporta, in capo al datore di lavoro, una serie di vincoli, limiti e responsabilità poste dal legislatore a tutela della salute e della dignità del lavoratore.

L'impiego del lavoratore minorenne è ammesso solo se questi ha **concluso il periodo di istruzione obbligatoria**, e comunque **non prima dei 16 anni compiuti**. L'unica eccezione è costituita dal rapporto di apprendistato per la qualifica, in riferimento al quale il limite minimo è fissato a 15 anni.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro dei minori **non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza**. Il riposo intermedio deve avere una durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi.

E' **vietato** adibire i minori al **lavoro notturno**, intendendosi per notte un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.

Ai minori deve essere assicurato un periodo di **riposo settimanale** di almeno **due giorni**, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

DIVIETI SPECIFICI

È in ogni caso vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni che comportano l'esposizione ad **agenti chimici, fisici o biologici** e sono dunque potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore.

RAPPORTO DI LAVORO

In applicazione del principio di **parità di trattamento** retributivo a parità di condizioni di lavoro, lo svolgimento del rapporto di lavoro del minore avviene in applicazione della disciplina normativa vigente con riferimento **alla generalità dei lavoratori**.

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro ed a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la **valutazione dei rischi**.

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Per i minori l'ammissione al lavoro è consentita purchè siano riconosciuti **idonei a seguito di visita medica** da effettuarsi, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale o che operi in convenzione con lo stesso.
L'idoneità dei minori all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere successivamente accertata mediante **visite periodiche** da effettuarsi ad intervalli **non superiori ad un anno.**

SANZIONI

In caso di violazione della normativa vigente a tutela del lavoro dei minori sono previste le seguenti sanzioni:
- divieto di adibire i bambini al lavoro: arresto fino a sei mesi;
- età minima per l'ammissione al lavoro: arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino a euro 5.164;
- visita medica di idoneità: arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino a euro 5.164;
- impiego di adolescenti in lavorazioni vietate (allegato i, legge n. 977/1967) arresto fino a sei mesi;
- impiego di adolescenti in processi e lavorazioni vietate senza preventiva autorizzazione dell'itl: sanzione amministrativa fino a euro 2.582;
- disciplina in materia di lavoro notturno, di orario di lavoro, riposo settimanale: arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino a euro 5.164;
- disciplina dei riposi intermedi: sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582;

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – *Consulente del Lavoro*